

Codice A1811B

D.D. 28 luglio 2021, n. 2197

**D.G.R. n. 5-2517 del 11.12.2020, rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854 del 05.02.2021. Azione "Mobilità ciclistica pendolare". Approvazione dello Schema di Convenzione tra Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino e tra la Regione e le Province ed i Comuni capoluogo di Provincia.**



**ATTO DD 2197/A1811B/2021**

**DEL 28/07/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture**

**OGGETTO:** D.G.R. n. 5-2517 del 11.12.2020, rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854 del 05.02.2021. Azione "Mobilità ciclistica pendolare". Approvazione dello Schema di Convenzione tra Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino e tra la Regione e le Province ed i Comuni capoluogo di Provincia.

Premesso che:

con D.M. 344 del 12.08.2020 sono state assegnate risorse a Comuni capoluoghi di Regione e Provincia ed alle Città Metropolitane per la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e delle corsie ciclabili esistenti;

al fine di mettere in atto le strategie in materia di sicurezza stradale per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione Europea, ribaditi dal Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale di cui alla L. 144/1999, è stato approvato, con D.G.R. n. 11-5692 del 16/04/2007, il Piano regionale della Sicurezza Stradale (PRSS),

al fine di garantire la costanza dell'azione regionale nel perseguire la sicurezza stradale per l'anno 2020, in continuità alle azioni regionali già intraprese, con DGR n. 5-2517 del 11.12.2020, rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854 del 05.02.2021, è stato approvato di individuare, tra le varie iniziative da perseguire, la messa in sicurezza dell'utenza vulnerabile della strada, costituita dai ciclisti, con il finanziamento della "mobilità ciclistica pendolare", ovvero la messa in sicurezza degli spostamenti di mobilità ciclistica sistematica pendolare dando completamento e continuità ai percorsi ciclabili esistenti.

Nel dettaglio la D.G.R. n. 5-2517 del 11.12.2020, rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854 del 05.02.2021, ammette a cofinanziamento regionale interventi di realizzazione di piste e percorsi ciclabili di carattere sovracomunale, funzionali al pendolarismo ed alla mobilità sistematica casa-lavoro, casa-

scuola, a servizio di nodi di interesse collettivo, in collegamento con le stazioni/fermate ferroviarie e del Trasporto Pubblico Locale, ivi compresi interventi di ciclostazioni;

la suddetta D.G.R. n. 26-2854 dispone altresì che le risorse regionali siano assegnate alle Province ed alla Città Metropolitana di Torino, a seguito di una fase di concertazione, nella misura massima del 60% del costo degli interventi, fino ad un massimo di €3.000.000,00, e che la restante quota dovrà essere assicurata dall'Ente beneficiario, anche ricorrendo a fondi derivanti da finanziamenti europei, nazionali ed al cofinanziamento da parte di Comuni attraversati dal percorso.

Considerato che:

la suddetta D.G.R. n. 5-2517, rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854, ha demandato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore A1811B, Investimenti, Trasporti, Infrastrutture, l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati all'attuazione della linea d'azione mobilità ciclistica pendolare;

il Settore A1811B, Investimenti, Trasporti, Infrastrutture, al fine di mettere tutte le opportunità di finanziamento a sistema, ha dato avvio ad una fase di concertazione con la Città Metropolitana di Torino, le Province ed i Comuni capoluoghi di Provincia assegnatari di risorse ai sensi del DM 344/2020 di cui sopra, per definire gli interventi meglio rispondenti ai criteri ed obiettivi fissati dalla suddetta DGR n. 5-2517 del 11.12.2020, rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854 del 05.02.2021, e dal DM 344/2020, a seguito della quale sono stati individuati i seguenti interventi:

ENTE	DENOMINAZIONE INTERVENTI	IMPORTO CONTRIBUTIVO
Città Metropolitana di Torino	Prog. n. 623/2020. Interventi di realizzazione piste ciclabili finanziate con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. n. 0000344.12-08-2020 - Asse Torino-Moncalieri e Asse Torino-Venaria”	€3.000.000,00
Comune e Provincia di Alessandria	Mobilità ciclistica pendolare: Città di Alessandria/ Cristo / strada Acqui – Cabanette”, composto da 3 lotti funzionali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lotto 1 – Quartiere Cristo - Cabanette;</li> <li>• Lotto 2 – Quartiere Cristo - ciclopoleggio stazione FS;</li> <li>• Lotto 3 – Completamento interconnessione rete ciclabile cittadina esistente”</li> </ul>	€600.000,00
Comune e Provincia di Asti	Completamento lotto 1 e 2 per la mobilità ciclistica pendolare e realizzazione Ciclostazione presso la stazione F.S.	€404.600,50
Comune e Provincia di Novara	Pista ciclabile Novara - Caltignaga	€995.399,50
Totale		€5.000.000,00

Tutto quanto sopra premesso, al fine di dare attuazione alla linea d'azione "mobilità ciclistica pendolare", si ritiene necessario procedere con l'approvazione dello schema di Convenzione disciplinante gli impegni tra Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino e tra Regione Piemonte e le Province ed i capoluoghi di Provincia, secondo gli schemi allegati alla presente determinazione quale parte sostanziale ed integrante.

Dato atto di fare fronte alla copertura finanziaria degli interventi da ammettere a cofinanziamento, con D.D. 3643/A1811B/2020 del 23.12.2020 con cui si è provveduto all'impegno di spesa di € 2.500.000,00 sul capitolo 217681/2021 e di € 2.500.000,00 sul capitolo 217681/2022 come di seguito indicato:

- €2.500.000,00 Imp. 2021/3392 a favore della Città Metropolitana di Torino;
- €500.000,00 Imp. 2022/1010 a favore della Città Metropolitana di Torino;
- €2.000.000,00 Imp. 2022/1011 a favore delle province piemontesi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 e s.m.i.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 30 novembre 2001 n. 165;
- l'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- la Legge regionale n. 8 del 15.04.2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 "

#### *determina*

di approvare gli schemi di Convenzione per l'attuazione degli interventi da ammettere a cofinanziamento regionale ai sensi dell'azione "mobilità ciclistica pendolare" di cui alla D.G.R. n. 5-2517 del 11.12.2020, rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854 del 05.02.2021, secondo gli schemi allegati alla presente determinazione, quali parti sostanziali ed integranti, per disciplinare i rapporti tra Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino e tra Regione Piemonte, Provincia e capoluoghi di Provincia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché sul sito istituzionale [www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it), nell'apposita partizione della Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 lettera d) del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

CF / MPM

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)  
Firmato digitalmente da Michele Marino

Allegato

**COFINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI**

**MOBILITA' CICLISTICA PENDOLARE**

(DGR n. 5-2517 del 11.12.2020,  
rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854 del 05.02.2021)

**CONVENZIONE**

**TRA**

La **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016) da qui in avanti denominata "Regione", in persona del Dirigente del Settore Investimenti, Trasporti ed Infrastrutture, .....

**E**

la **Provincia di** (C.F. ), d'ora in poi denominato "Provincia", in persona del .....

**E**

il **Comune di** (C.F. ), d'ora in poi denominato "Comune", in persona del .....

**PREMESSO CHE**

a) con D.M. 344 del 12.08.2020 sono state assegnate risorse a Comuni capoluoghi di Regione e Provincia ed alle Città Metropolitane per la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della

rete ciclabile e delle corsie ciclabili esistenti;

b) al fine di mettere in atto le strategie in materia di sicurezza stradale per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione Europea, ribaditi dal Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale di cui alla L. 144/1999, è stato approvato, con D.G.R. n. 11-5692 del 16/04/2007, il Piano regionale della Sicurezza Stradale (PRSS),

c) al fine di garantire la costanza dell'azione regionale nel perseguire la sicurezza stradale per l'anno 2020, in continuità alle azioni regionali già intraprese, con D.G.R. n. 5-2517 del 11.12.2020, rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854 del 05.02.2021, è stato approvato di individuare, tra le varie iniziative da perseguire, la messa in sicurezza dell'utenza vulnerabile della strada, costituita dai ciclisti, con il finanziamento della "mobilità ciclistica pendolare", ovvero la messa in sicurezza degli spostamenti di mobilità ciclistica sistematica pendolare dando completamento e continuità ai percorsi ciclabili

esistenti.

d) Nel dettaglio la D.G.R. n. 5-2517 del 11.12.2020, rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854 del 05.02.2021, ammette a cofinanziamento regionale interventi di realizzazione di piste e percorsi ciclabili di carattere sovracomunale, funzionali al pendolarismo ed alla mobilità sistematica casa-lavoro, casa-scuola, a servizio di nodi di interesse collettivo, in collegamento con le stazioni/fermate ferroviarie e del Trasporto Pubblico Locale, ivi compresi interventi di ciclostazioni;

e) La suddetta D.G.R. n. 26-2854 dispone altresì che le risorse regionali siano assegnate alle Province ed alla Città Metropolitana di Torino, a seguito di una fase di concertazione, nella misura massima del 60% del costo degli interventi e che la restante quota dovrà essere assicurata dall'Ente beneficiario, anche ricorrendo a fondi derivanti da finanziamenti europei, nazionali ed al cofinanziamento da parte di Comuni attraversati dal percorso.

**CONSIDERATO CHE**

a) La suddetta D.G.R. n. 5-2517, rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854, ha demandato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore A1811B, Investimenti, Trasporti, Infrastrutture, l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati all'attuazione della linea d'azione mobilità ciclistica pendolare.

b) Il Settore A1811B, Investimenti, Trasporti, Infrastrutture, al fine di mettere tutte le opportunità di finanziamento a sistema, ha dato avvio ad una fase di concertazione con la Città Metropolitana, le Province ed i Comuni capoluoghi di Provincia assegnatari di risorse ai sensi del DM 344/2020 di cui sopra, per definire gli interventi meglio rispondenti ai criteri ed obiettivi fissati dalla suddetta D.G.R. n. 5-2517 del 11.12.2020, rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854 del 05.02.2021, e dal DM 344/2020;

c) A seguito di vari incontri tra le Parti, con nota prot. n..... la Provincia ed il Comune hanno chiesto il finanziamento dell'intervento denominato "....." indicando che per la quota

di cofinanziamento verranno messe a disposizione fondi derivanti dai finanziamenti nazionali concessi al Comune di cui al DM 344/2020 oltre che risorse comunali.

d) Con nota prot. n. del... il Settore A1811B ha ammesso a cofinanziamento l'intervento denominato ".....", provvedendo contestualmente a trasmettere la bozza della Convenzione attuativa.

e) Con D.D. n.....del Settore A1811B è stato approvato il testo della presente Convenzione.

f) Con atto ....la Provincia ha approvato il testo della presente Convenzione.

g) Con atto ...il Comune ha approvato il testo della presente Convenzione.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

1. Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue

#### **Art. 1 Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Articolo 2. Oggetto**

**1** La convenzione regola i rapporti tra Regione,

Provincia e Comune per la progettazione e realizzazione dei lavori riguardanti l'intervento denominato "....."

### **Articolo 3. Impegni delle Parti**

1. Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di conseguire l'obiettivo di progettare e realizzare l'intervento di cui all'art.2.

2. Il **Comune** è responsabile dell'attuazione delle attività di cui all'art. 2 nel rispetto della vigente normativa sugli appalti e affidamenti di servizi. Nel dettaglio si impegna a:

a) svolgere la completa progettazione e realizzazione dell'intervento nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. Regione e Provincia restano estranee ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Comune in ordine alla progettazione e realizzazione dell'intervento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Comune.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si impegna a:

- nominare il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e trasmettere l'atto di nomina al competente ufficio regionale della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica;
- redigere il progetto definitivo nel rispetto del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e trasmettere all'ufficio regionale competente una copia cartacea e una copia digitale;
- redigere il progetto esecutivo nel rispetto del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- eseguire ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo su richiesta dell'Amministrazione regionale e provinciale attinente alle fasi procedurali per la progettazione;
- affidare i lavori per la realizzazione dell'opera;
- eseguire gli adempimenti necessari alla

corretta esecuzione dei lavori;

- collaudare i lavori;

b) comunicare al competente ufficio provinciale e regionale, con sollecitudine e con motivazione, ogni scostamento dalla tempistica riportata al successivo art. 5;

c) trasmettere all'ufficio provinciale tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione dell'opera finalizzata alla richiesta di liquidazione della rata spettante in base a quanto disposto dall'art. 4.

**3. La Provincia** si impegna a:

a) svolgere tutte le attività e azioni necessarie per monitorare e verificare che l'intervento sia realizzato ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici;

b) fare da raccordo tra Regione e Comune comunicando al competente ufficio regionale, con sollecitudine e con motivazione, ogni scostamento dalla tempistica riportata al successivo art. 5;

c) trasmettere alla Regione le rendicontazioni degli stati di avanzamento lavori ai fini della

liquidazione del contributo spettante al Comune secondo quanto disposto nel successivo art. 4;

d) trasmettere al Comune le liquidazioni pervenute da Regione per l'intervento di cui all'art. 2.

**4. Regione Piemonte** si impegna a:

a) partecipare alla spesa per la progettazione e realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2 così come indicato nel successivo art. 4;

b) liquidare alla Provincia il contributo spettante previa rendicontazione da parte della Provincia, che dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito nel successivo art. 4.

c) organizzare momenti tecnici di confronto tra le Parti per verificare e condividere lo stato di avanzamento della progettazione e realizzazione, coinvolgendo gli eventuali ulteriori soggetti interessati;

d) effettuare le necessarie verifiche amministrative ed il monitoraggio del rispetto della tempistica di attuazione dell'intervento.

**5. Impegni generali e comuni delle Parti:**

a) Regione, Provincia e Comune si impegnano a nominare il rispettivo ufficio competente ed a comunicarlo alle Parti;

b) si impegnano altresì nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- rispettare i termini concordati ed indicati nella presente Convenzione e le tempistiche di cui al successivo art. 5;
- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- attivare ed utilizzare tutti gli strumenti e le risorse individuate nella presente Convenzione;
- adottare, in spirito di leale collaborazione e buona fede, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie

astenersi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;

- garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi realizzative dell'Intervento.

#### **Articolo 4. Onere complessivo e cofinanziamento**

1. L'onere complessivo per la realizzazione della proposta di interventi è stato determinato dal Comune in Euro € .....

2. L'importo di Euro ..... che, secondo i disposti della D.G.R. n. 5-2517 del 11.12.2020, rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854 del 05.02.2021, dovrà essere fino ad un massimo del 60% dell'onere complessivo dell'intervento, è assicurato dal contributo regionale.

3. La differenza tra l'onere complessivo della proposta d'intervento e il contributo regionale, è finanziata con fondi derivanti dai finanziamenti nazionali concessi al Comune di cui al DM 344/2020 oltre che risorse comunali.

#### **Articolo 5. Tempi di realizzazione dell'intervento**

1. Il Comune si impegna a realizzare l'intervento

secondo le seguenti tempistiche:

- a) Redazione e approvazione del progetto definitivo entro 9 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione. Il progetto definitivo dovrà essere trasmesso agli Uffici regionali per il nulla osta a procedere con gli interventi;
- b) Consegna dei lavori entro 12 mesi dalla trasmissione agli Uffici regionali del progetto definitivo;
- c) Fine dei lavori per l'intervento "....." entro 24 mesi dalla Consegna dei lavori;
- d) Collaudo e rendicontazione finale entro 6 mesi dalla fine dei lavori.

2. Proroghe ai termini di cui sopra potranno essere concesse a seguito di comunicazione agli uffici regionali che attesti la motivazione che ha portato ad un ritardo dei tempi di cui al comma 1.

#### **Articolo 6. Trasferimento delle risorse finanziarie**

1. La liquidazione delle risorse regionali avverrà con le seguenti modalità:

- a. 1 rata, pari al 40% dell'importo del

cofinanziamento regionale sarà liquidata a seguito della trasmissione della Consegna dei lavori;

b. 2 rata, pari al 30% dell'importo del cofinanziamento regionale, sarà liquidata alla trasmissione della rendicontazione attestante il raggiungimento del 30% dell'importo lavori;

c. 3 rata, pari al 20% dell'importo del cofinanziamento regionale, sarà liquidata alla trasmissione della rendicontazione attestante il raggiungimento del 50% dell'importo lavori;

d. 4 rata a saldo sarà liquidata a seguito della trasmissione del Collaudo/ Certificato di regolare esecuzione, del quadro economico finale entrambi approvati dal competente Organo e della relazione a firma del R.U.P. contenente la rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

2. Qualora a consuntivo il contributo regionale liquidato risultasse eccedente la quota massimale, di cui all'art. 4, la Regione procederà alla rideterminazione ed al recupero

delle eventuali somme in economia.

#### **ART. 7. Validità della Convenzione**

1. La validità della presente Convenzione è prevista a partire dalla data della sua formale sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti, e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026.

#### **Art. 8. Variazioni- Economie**

1. Nel corso del procedimento non potrà essere modificato il progetto condiviso con la Regione, se non comunicato preventivamente e motivatamente alla Regione. Il dirigente regionale competente per materia provvederà all'eventuale accoglimento delle richieste di variazioni al progetto previa istruttoria positiva.

2. Qualora le variazioni ammesse dovessero comportare maggiori oneri questi saranno ad esclusivo carico del Comune.

3. Sarà facoltà dell'Amministrazione regionale consentire l'utilizzo di eventuali economie conseguenti a minori spese (varianti di progetto, ribassi di gara, ecc.) qualora vengano utilizzate per ampliare o rafforzare l'intervento stesso o

per finanziare varianti tecnico suppletive, nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Fermi restando gli obiettivi ed i contenuti generali della proposta ammessa a cofinanziamento, il Comune dovrà richiedere preventivamente apposito nulla osta al Settore competente della Regione, per copia conoscenza alla Provincia, allegando l'opportuna documentazione tecnica e amministrativa.

4. Le Parti concordano che eventuali economie possano rimanere in capo al Comune anche per realizzare nuovi interventi rispondenti ai criteri ed obiettivi di cui alla D.G.R. n. 5-2517 del 11.12.2020, rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854 del 05.02.2021, per dare continuità agli interventi ammessi a cofinanziamento regionale ai sensi della presente Convenzione. La programmazione di nuovi interventi dovrà essere condivisa tra le Parti e potrà essere ammessa a seguito di apposito nulla osta al Settore competente della Regione, allegando l'opportuna documentazione tecnica e amministrativa.

#### **Art. 9 Revoca**

1. Qualora l'attuazione degli interventi ammessi a cofinanziamento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità indicati nella proposta ammessa al cofinanziamento, la Regione fissa un termine entro il quale l'assegnatario del contributo deve eliminare le cause di tali difformità. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione si riserva la facoltà di revocare il cofinanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine.

2. La revoca del cofinanziamento regionale comporta l'obbligo per il Comune e la Provincia di restituire alla Regione gli importi corrisposti, con la maggiorazione degli interessi legali.

#### **Art. 10 Definizione delle controversie**

1. Regione, Provincia e Comune si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente convenzione.

2. A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel

termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

4. Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

**Art. 11. Attività di monitoraggio e controllo da parte della Regione**

1. Il Comune dovrà compilare e trasmettere alla Regione ogni sei mesi durante la realizzazione dell'intervento la "Scheda di monitoraggio", allegata alla presente Convenzione.

2. Il Comune e la Provincia si impegnano, nel corso dei lavori, a collaborare con la Regione per l'inserimento nella banca dati cartografica regionale dell'intera rete ciclabile di competenza, che dovrà essere trasmessa su

supporto informatico, in formato shape file, entro il collaudo dei lavori del progetto ammesso a cofinanziamento.

3. Il Comune si impegna a mettere a disposizione tutta la documentazione relativa al progetto ammesso a cofinanziamento regionale ed a consentire il sopralluogo degli interventi.

#### **ART. 12. Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti convengono che tutti i dati personali di cui verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nel rispetto dei contenuti e degli obblighi di cui al Regolamento UE n. 2016/679 recante il "*Regolamento generale sulla protezione dei dati personali*" e alla normativa italiana in materia di privacy.

#### **Articolo 13. Registrazione della Convenzione**

1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso; le spese di registrazione sono a carico della parte che avrà presentato richiesta di registrazione.

2. Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma elettronica avanzata,

qualificata o digitale, ai sensi dell'articolo  
216 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per la REGIONE

Il Dirigente del Settore Investimenti, Trasporti ed  
Infrastrutture, .....

(firmato digitalmente)

Per la PROVINCIA

, .....

(firmato digitalmente)

Per il COMUNE

, .....

(firmato digitalmente)

**RAPPORTO DI MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI INTERVENTI**

**Rapporto semestrale**

al :  30 Novembre       31 Maggio

**1. Responsabile del procedimento per l'attuazione dell'intervento :**

Nome		
Cognome		
Ufficio		
Indirizzo Ufficio		
Telefono		
Fax		
E - mail		


**2. Descrizione schematica delle caratteristiche dell'intervento:**

**3. Stato di avanzamento procedurale, fisico e contabile dell'intervento**

**4. Costi sostenuti dell'Ente beneficiario**

Denominazione spesa	D.D. impegno e liquidazione spesa	Atto di liquidazione n.	Somma liquidata (IVA compresa)
.....	D.D. n... del .....	Atto n....del .....	€ .....
.....	D.D. n... del .....	Atto n....del .....	€ .....
<b>Totale erogato</b>			<b>€ .....</b>

**5. Criticità (eventuali) riguardanti in particolare tempi e risultati:**



Data

Il Responsabile del Procedimento

Firmato digitalmente

**COFINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI**

**MOBILITA' CICLISTICA PENDOLARE**

(DGR n. 5-2517 del 11.12.2020,  
rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854 del 05.02.2021)

**CONVENZIONE**

**TRA**

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) da qui in avanti denominata "Regione", in persona del Dirigente del Settore Investimenti, Trasporti ed Infrastrutture, .....;

**E**

la Città Metropolitana di Torino (C.F. 01907990012), d'ora in poi denominato "Città Metropolitana", in persona del Dirigente del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità, .....,

**PREMESSO CHE**

a) con D.M. 344 del 12.08.2020 sono state assegnate risorse a Comuni capoluoghi di Regione e Provincia ed alle Città Metropolitane per la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e delle corsie ciclabili esistenti;

b) al fine di mettere in atto le strategie in materia di sicurezza stradale per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione Europea, ribaditi dal Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale di cui alla L. 144/1999, è stato approvato, con D.G.R. n. 11-5692 del 16/04/2007, il Piano regionale della Sicurezza Stradale (PRSS),

c) al fine di garantire la costanza dell'azione regionale nel perseguire la sicurezza stradale per l'anno 2020, in continuità alle azioni regionali già intraprese, con DGR n. 5-2517 del 11.12.2020, rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854 del 05.02.2021, è stato approvato di individuare, tra le varie iniziative da perseguire, la messa in sicurezza dell'utenza vulnerabile della strada, costituita dai ciclisti, con il finanziamento della "mobilità ciclistica pendolare", ovvero la messa in sicurezza degli spostamenti di mobilità ciclistica sistematica pendolare dando completamento e continuità ai percorsi ciclabili esistenti.

b) Nel dettaglio la D.G.R. n. 5-2517 del 11.12.2020,

rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854 del 05.02.2021, ammette a cofinanziamento regionale interventi di realizzazione di piste e percorsi ciclabili di carattere sovracomunale, funzionali al pendolarismo ed alla mobilità sistematica casa-lavoro, casa-scuola, a servizio di nodi di interesse collettivo, in collegamento con le stazioni/fermate ferroviarie e del Trasporto Pubblico Locale, ivi compresi interventi di ciclostazioni;

- a) La suddetta D.G.R. n. 26-2854 dispone altresì che le risorse regionali siano assegnate alle Province ed alla Città Metropolitana di Torino, a seguito di una fase di concertazione, nella misura massima del 60% del costo degli interventi, fino ad un massimo di € 3.000.000,00, e che la restante quota dovrà essere assicurata dall'Ente beneficiario, anche ricorrendo a fondi derivanti da finanziamenti europei, nazionali ed al cofinanziamento da parte di Comuni attraversati dal percorso.

**CONSIDERATO CHE**

- a) La suddetta D.G.R. n. 5-2517, rettificata dalla

D.G.r. n. 26-2854, ha demandato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore A1811B, Investimenti, Trasporti, Infrastrutture, l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati all'attuazione della linea d'azione mobilità ciclistica pendolare.

b) Il Settore A1811B, Investimenti, Trasporti, Infrastrutture, al fine di mettere tutte le opportunità di finanziamento a sistema, ha dato avvio ad una fase di concertazione con la Città Metropolitana, le Province ed i Comuni capoluoghi di Provincia assegnatari di risorse ai sensi del DM 344/2020 di cui sopra, per definire gli interventi meglio rispondenti ai criteri ed obiettivi fissati dalla suddetta DGR n. 5-2517 del 11.12.2020, rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854 del 05.02.2021, e dal DM 344/2020;

c) A seguito di vari incontri tra le Parti, con nota prot. n..... la Città Metropolitana ha chiesto il finanziamento degli interventi denominati ".....", mettendo a disposizione come quota di cofinanziamento fondi derivanti da

finanziamenti nazionali di cui al DM 344/2020 oltre che fondi derivanti dai Comuni interessati dal percorso.

d) Con nota prot. n. del... il Settore A1811B ha ammesso a cofinanziamento gli interventi denominati "....." provvedendo contestualmente a trasmettere la bozza della Convenzione attuativa.

e) Con D.D. n.....del Settore A1811B è stato approvato il testo della presente Convenzione.

f) Con atto ....la Città Metropolitana ha approvato il testo della presente Convenzione.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

1. Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue

#### **Art. 1 Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Articolo 2. Oggetto**

1. La convenzione regola i rapporti tra Regione e Città Metropolitana per la progettazione e realizzazione dei lavori riguardanti gli interventi denominati ".....".

### **Articolo 3. Impegni delle Parti**

1. Le parti s'impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente Convenzione al fine di conseguire l'obiettivo di progettare e realizzare l'intervento di cui all'art.2.

2. La **Città Metropolitana** è responsabile dell'attuazione delle attività di cui all'art. 2 nel rispetto della vigente normativa sugli appalti e affidamenti di servizi.

3. Nel dettaglio si impegna a:

a) svolgere la completa progettazione e realizzazione degli interventi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. La Regione resta estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dalla Città Metropolitana in ordine alla progettazione e realizzazione degli interventi e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico della Città Metropolitana.

b) A titolo esemplificativo e non esaustivo si

impegna a:

- nominare il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e trasmettere l'atto di nomina al competente ufficio regionale della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, Settore A1811B Investimenti, Trasporti ed Infrastrutture;
- redigere il progetto definitivo nel rispetto del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e trasmettere all'ufficio regionale competente una copia cartacea e una copia digitale per il relativo nulla osta;
- redigere il progetto esecutivo nel rispetto del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- eseguire ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo su richiesta dell'Amministrazione regionale attinente alle fasi procedurali per la progettazione e realizzazione;
- affidare i lavori per la realizzazione dell'opera;

- eseguire gli adempimenti necessari alla corretta esecuzione dei lavori;
- collaudare i lavori;
- comunicare al competente ufficio regionale, con sollecitudine e con motivazione, ogni scostamento dalla tempistica riportata al successivo art. 5;
- trasmettere all'ufficio regionale tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione dell'opera finalizzata alla richiesta di liquidazione della rata spettante in base a quanto disposto dall'art. 4.

**4. Regione Piemonte** si impegna a:

- a) partecipare alla spesa per la progettazione e realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2 così come indicato nel successivo art. 4;
- b) liquidare alla Città Metropolitana il contributo spettante previa rendicontazione che dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito nel successivo art. 4.
- c) organizzare momenti tecnici di confronto tra le Parti per verificare e condividere lo stato di avanzamento della progettazione e realizzazione,

coinvolgendo gli eventuali ulteriori soggetti interessati;

d) effettuare le necessarie verifiche amministrative ed il monitoraggio del rispetto della tempistica di attuazione dell'intervento.

**5. Impegni generali e comuni delle Parti:**

a) Regione e Città Metropolitana si impegnano a nominare l'ufficio competente ed a comunicarlo alla restante Parte;

b) si impegnano altresì, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- rispettare i termini concordati ed indicati nella presente Convenzione e le tempistiche di cui al successivo art. 5;
- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- attivare ed utilizzare tutti gli strumenti e le risorse individuate nella presente Convenzione;
- adottare, in spirito di leale collaborazione e

buona fede, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;

- garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi realizzative degli interventi.

#### **Articolo 4. Onere complessivo e cofinanziamento**

1. L'onere complessivo per la realizzazione della proposta di interventi è stato determinato dalla Città Metropolitana in Euro .....

2. L'importo di Euro ..... che, secondo i disposti della DGR n. 5-2517 del 11.12.2020, rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854 del 05.02.2021, dovrà essere fino ad un massimo del 60% dell'onere complessivo dell'intervento e fino ad un massimo di € 3.000.000,00, è assicurato dal contributo regionale.

3. La differenza tra l'onere complessivo della proposta d'intervento e il contributo regionale,

è finanziata direttamente dalla Città  
Metropolitana e dai Comuni di .....

#### **Articolo 5. Tempi di realizzazione**

##### **dell'intervento**

1) La Città Metropolitana si impegna a realizzare  
l'intervento secondo le seguenti tempistiche:

a) Redazione e approvazione del progetto  
definitivo entro 9 mesi dalla sottoscrizione  
della presente Convenzione. Il progetto  
definitivo dovrà essere trasmesso agli Uffici  
regionali per il nulla osta a procedere con gli  
interventi;

b) Consegna dei lavori entro 12 mesi dalla  
trasmissione agli Uffici regionali del progetto  
definitivo;

c) Fine dei lavori entro 24 mesi dalla Consegna  
dei lavori;

d) Collaudo e rendicontazione finale entro 6 mesi  
dalla fine dei lavori.

2. Proroghe ai termini di cui sopra potranno essere  
concesse a seguito di comunicazione agli uffici  
regionali che attestino la motivazione che ha  
portato ad un ritardo dei tempi di cui al comma

1.

**Articolo 6. Trasferimento delle risorse finanziarie**

1. La liquidazione delle risorse regionali avverrà con le seguenti modalità:

a) 1 rata, pari al 40% dell'importo del cofinanziamento regionale sarà liquidata a seguito della trasmissione della sottoscrizione della presente Convenzione;

b) 2 rata, pari al 30% dell'importo del cofinanziamento regionale, sarà liquidata alla trasmissione della rendicontazione attestante il raggiungimento del 30% dell'importo lavori;

c) 3 rata, pari al 20% dell'importo del cofinanziamento regionale, sarà liquidata alla trasmissione della rendicontazione attestante il raggiungimento del 50% dell'importo lavori;

d) 4 rata a saldo sarà liquidata a seguito della trasmissione del Collaudo/ Certificato di regolare esecuzione, del quadro economico finale entrambi approvati dal competente Organo e della relazione a firma del R.U.P. contenente la rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione

dell'intervento.

2. Qualora a consuntivo il contributo regionale liquidato risultasse eccedente la quota massimale, di cui all'art. 4, la Regione procederà alla rideterminazione e al recupero delle eventuali somme in economia.

#### **ART. 7. Validità della Convenzione**

La validità della presente Convenzione è prevista a partire dalla data della sua formale sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti, e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026.

#### **Art. 8. Variazioni- Economie**

1. Nel corso del procedimento non potrà essere modificato il progetto condiviso con la Regione, se non comunicato preventivamente e motivatamente alla Regione. Il dirigente regionale competente per materia provvederà all'eventuale accoglimento delle richieste di variazioni al progetto previa istruttoria positiva.

2. Qualora le variazioni ammesse dovessero comportare maggiori oneri questi saranno ad esclusivo carico della Città metropolitana e dei

Comuni di .....

3. Sarà facoltà dell'Amministrazione regionale consentire l'utilizzo di eventuali economie conseguenti a minori spese (varianti di progetto, ribassi di gara, ecc.) qualora vengano utilizzate per ampliare o rafforzare l'intervento stesso o per finanziare varianti tecnico suppletive, nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Fermi restando gli obiettivi e i contenuti generali della proposta ammessa a cofinanziamento, la Città Metropolitana dovrà richiedere preventivamente apposito nulla osta al Settore competente della Regione, allegando l'opportuna documentazione tecnica e amministrativa.

4. Le Parti concordano che eventuali economie possano rimanere in capo alla Città Metropolitana anche per realizzare nuovi interventi rispondenti ai criteri ed obiettivi di cui alla DGR n. 5-2517 del 11.12.2020, rettificata dalla D.G.R. n. 26-2854 del 05.02.2021, per dare continuità agli interventi ammessi a cofinanziamento regionale ai sensi della presente Convenzione. La

programmazione di nuovi interventi dovrà essere condivisa tra le Parti e potrà essere ammessa a seguito di apposito nulla osta al Settore competente della Regione, allegando l'opportuna documentazione tecnica e amministrativa.

#### **Art. 9 Revoca**

1. Qualora l'attuazione degli interventi ammessi a cofinanziamento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità indicati nella proposta ammessa al cofinanziamento, la Regione fissa un termine entro il quale l'assegnatario del contributo deve eliminare le cause di tali difformità. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione si riserva la facoltà di revocare il cofinanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine.

2. La revoca del cofinanziamento regionale comporta l'obbligo per la Città Metropolitana di restituire alla Regione gli importi corrisposti, con la maggiorazione degli interessi legali.

#### **Art. 10 Definizione delle controversie**

1. Regione e Città Metropolitana si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente

qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente convenzione.

2. A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

4. Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

**Art. 11. Attività di monitoraggio e controllo da parte della Regione**

1. La Città Metropolitana dovrà compilare e trasmettere alla Regione ogni sei mesi durante la

realizzazione dell'intervento la "Scheda di monitoraggio", allegata alla presente Convenzione.

2. La Città Metropolitana si impegna, nel corso dei lavori, a collaborare con la Regione per l'inserimento nella banca dati cartografica regionale dell'intera rete ciclabile di competenza, che dovrà essere trasmessa su supporto informatico, in formato shape file, entro il collaudo dei lavori del progetto ammesso a cofinanziamento.

3. La Città Metropolitana si impegna a mettere a disposizione tutta la documentazione relativa al progetto ammesso a cofinanziamento regionale ed a consentire il sopralluogo degli interventi.

#### **ART. 12. Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti convengono che tutti i dati personali di cui verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nel rispetto dei contenuti e degli obblighi di cui al Regolamento UE n. 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" e alla normativa italiana in materia di privacy.

**Articolo 13. Registrazione della Convenzione**

1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso; le spese di registrazione sono a carico della parte che avrà presentato richiesta di registrazione.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per la REGIONE

Il Dirigente del Settore Investimenti, Trasporti ed Infrastrutture, .....

(firmato digitalmente)

Per la CITTA' METROPOLITANA

Il Dirigente del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità, .....

(firmato digitalmente)

**RAPPORTO DI MONITORAGGIO E VERIFICA DEGLI INTERVENTI**

**Rapporto quadrimestrale**

al :  30 Novembre                       31 Maggio

**1. Responsabile del procedimento per l'attuazione  
dell'intervento :**

Nome		
Cognome		
Ufficio		
Indirizzo Ufficio		
Telefono		
Fax		
E - mail		


**2. Descrizione schematica delle caratteristiche  
dell'intervento:**

**3. Stato di avanzamento procedurale, fisico e contabile dell'intervento**

**4. Costi sostenuti dell'Ente beneficiario**

Denominazione spesa	D.D. impegno e liquidazione spesa	Atto di liquidazione n.	Somma liquidata (IVA compresa)
.....	D.D. n... del .....	Atto n...del .....	€ .....
.....	D.D. n... del .....	Atto n...del .....	€ .....
<b>Totale erogato</b>			<b>€ .....</b>

**5. Criticità (eventuali) riguardanti in particolare tempi e risultati:**



Data

Il Responsabile del Procedimento

Firmato digitalmente